



COMITATO TUTELA AMBIENTE e PAESAGGIO

Commissione III – Territorio, Ambiente, Mobilità  
[segrcommIIILeg12@regione.emilia-romagna.it](mailto:segrcommIIILeg12@regione.emilia-romagna.it)

p.c.

Assessorato all'Ambiente, Programmazione Territoriale, Mobilità e Trasporti  
Alla Sig.ra Irene Priolo

Email: [assmobilitaambiente@regione.emilia-romagna.it](mailto:assmobilitaambiente@regione.emilia-romagna.it)  
[irene.priolo@regione.emilia-romagna.it](mailto:irene.priolo@regione.emilia-romagna.it)

Presidenza della Commissione III – Territorio, Ambiente, Mobilità  
Al Sig. Paolo Burani

[ALAffLegCom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:ALAffLegCom@postacert.regione.emilia-romagna.it)  
[paolo.burani@regione.emilia-romagna.it](mailto:paolo.burani@regione.emilia-romagna.it)

Presidenza della Regione Emilia-Romagna  
Sig. Michele De Pascale

[segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it)  
[urp@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@postacert.regione.emilia-romagna.it)

**Oggetto: Osservazioni e richiesta di revisione del Progetto di Legge regionale  
"Individuazione delle aree idonee per impianti a fonti rinnovabili"**

Il Comitato Tutela Ambiente e Paesaggio operante in Provincia di Piacenza dal 2010 e che già aveva collaborato per la stesura della DAL 51/2011 Regione ER, intende esprimere una **profonda preoccupazione** in merito al Progetto di Legge regionale relativo all'individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Siamo pienamente consapevoli della necessità della transizione energetica e della responsabilità collettiva nello sviluppo delle fonti rinnovabili, riteniamo tuttavia che **questo percorso debba essere realizzato nel pieno rispetto dei territori**, senza compromettere ciò che rappresenta il patrimonio più fragile e identitario della nostra Regione: i **crinali appenninici, il paesaggio, l'ambiente montano e il sistema agroalimentare**.

Il testo proposto, nella sua formulazione attuale, **non è in grado di governare i processi in atto né di prevenire fenomeni speculativi, con il rischio concreto di trasformazioni irreversibili** nei territori più fragili. Si delinea una deriva verso l'industrializzazione di aree oggi integre, con **effetti sul turismo, sull'ambiente e sull'agricoltura**, fino a uno **spostamento**



**progressivo dalla produzione agroalimentare alla produzione energetica con le conseguenti ripercussioni socioeconomiche.**

In questo quadro, appare ancora più difficile comprendere come non sia stata presa in considerazione la precedente **Delibera n. 717 del 12/05/2025**, un atto che rappresentava un punto di partenza solido, equilibrato e tecnicamente ben costruito. Tale delibera avrebbe potuto costituire la base per una revisione coerente e aggiornata alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 175/2025, mantenendo una continuità amministrativa e una qualità normativa che oggi risultano compromesse, se non completamente azzerate.

Allo stesso tempo, riteniamo importante affermare con chiarezza che **siamo fiduciosi nella volontà politica della Regione Emilia-Romagna di perseguire una transizione energetica sostenibile. Tuttavia, la volontà politica, per essere efficace e credibile, deve necessariamente tradursi in atti normativi solidi, coerenti e scritti con la massima cura e attenzione.** È proprio su questo piano che il testo in esame mostra le sue principali criticità.

Si ritiene pertanto indispensabile una revisione profonda del Progetto di Legge, che recepisca integralmente i seguenti criteri ed emendamenti, da considerarsi il livello minimo indispensabile per garantire coerenza normativa, tutela del territorio e una reale sostenibilità della transizione energetica:

In particolare si rende necessario:

- recepire integralmente i vincoli paesaggistici ex lege di cui all'art. 142 del d.lgs. 42/2004;
- coordinare la disciplina regionale con il Decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 e con il Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190;
- assicurare la compatibilità con la Direttiva 92/43/CEE e con la Direttiva 2009/147/CE;
- rafforzare la coerenza con la pianificazione paesaggistica regionale (PTPR) quale atto di co-pianificazione Stato-Regione.

Si specifica che le modifiche non introducono divieti generalizzati incompatibili con il diritto europeo, ma incidono sulla qualificazione delle aree idonee e **sulla caratterizzazione di condizioni oggettive di incompatibilità strutturale**, nel rispetto dei principi di proporzionalità, precauzione e leale collaborazione.

\*\*\*

**EMENDAMENTO 1**  
(Modifica Art. 1 – Principi generali)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

**Comma 2-bis (nuovo)**

Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili sono realizzabili in via ordinaria nelle aree qualificate come idonee ai sensi della presente legge.

Nelle restanti aree del territorio regionale, l'installazione è ammessa esclusivamente ove sia dimostrata, all'esito del procedimento autorizzativo, la piena compatibilità con le tutele ambientali, paesaggistiche, agricole e con le invarianti strutturali individuate dalla pianificazione regionale.



## EMENDAMENTO 2

(Modifica Art. 3 – Beni paesaggistici e culturali)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

### Art. 3 – comma 1-bis (nuovo)

Non sono considerate idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili di tipo industriale le superfici che presentano condizioni oggettive di incompatibilità strutturale con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio regionale.

Costituiscono in ogni caso condizioni di incompatibilità strutturale le aree ricomprese nei beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e in particolare:

- a) gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo;
- b) i beni paesaggistici tutelati ex lege ai sensi dell'articolo 142 del medesimo decreto legislativo.

### Art. 3 – comma 1-ter (esplicitazione categorie ex art. 142)

Ai fini del comma 1-bis sono in ogni caso ricompresi:

- a) territori costieri entro 300 metri;
- b) territori contermini ai laghi entro 300 metri;
- c) fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per 150 metri;
- d) montagne per la parte eccedente i 1.200 metri s.l.m. per l'Appennino;
- e) boschi e foreste;
- f) parchi e riserve;
- g) zone umide;
- h) aree di interesse archeologico.

### Art. 3 – comma 1-quater (vincolo altimetrico e manufatti emergenti)

Il vincolo relativo alla quota superiore a 1.200 metri si applica anche agli interventi e ai manufatti che, pur localizzati a quota inferiore, comportino mediante opere emergenti, torri, aerogeneratori o infrastrutture:

- lo sfioramento della quota;
- la alterazione stabile della linea di crinale;
- la compromissione della continuità morfologica e percettiva del paesaggio montano.

### Art. 3 – comma 1-quinquies (fasce di rispetto beni culturali)

Non sono altresì considerate idonee:

- a) le superfici ricomprese nel perimetro dei beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del d.lgs. 42/2004;
- b) le superfici incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri dal perimetro dei medesimi beni nel caso di impianti eolici industriali;
- c) le superfici incluse in una fascia di rispetto di cinquecento metri nel caso di impianti fotovoltaici a terra;
- d) le aree ricadenti nei contesti visuali e nelle ulteriori fasce di tutela individuate dal PTPR.

## EMENDAMENTO 3

(Nuovo Art. 3-bis – Dissesto idrogeologico)

Non sono considerate idonee:

- le aree classificate P3 e P4 nei PAI;



## COMITATO TUTELA AMBIENTE e PAESAGGIO

- le aree interessate da frane attive o quiescenti;
- gli ambiti di instabilità morfologica dei crinali individuati dal PTPR;

Nelle aree classificate P2 l'idoneità è subordinata a:

- studio geologico di dettaglio;
- analisi cumulativa degli effetti di impermeabilizzazione;
- valutazione delle interferenze con il reticolo idrografico;
- verifica della stabilità delle opere connesse.

### EMENDAMENTO 4

(Nuovo Art. 3-ter – Siti Natura 2000)

Non sono considerate idonee le superfici ricomprese nei siti appartenenti alla Rete Natura 2000.

Entro una fascia di cinque chilometri dal perimetro:

- obbligo di valutazione di incidenza appropriata;
- analisi cumulativa su scala vasta;
- studio delle rotte migratorie dell'avifauna;
- valutazione delle aree di foraggiamento e riproduzione delle specie tutelate;
- analisi di frammentazione ecologica.

### EMENDAMENTO 5

(Nuovo Art. 4-bis – Tutela dei suoli agricoli di pregio)

1. Non sono qualificate come aree idonee ai sensi della presente legge:
  - a) i suoli classificati in classe I e II di capacità d'uso agricolo;
  - b) le superfici ricadenti in ambiti di produzioni DOP, IGP, DOC e DOCG;
  - c) le aree agricole storiche terrazzate o caratterizzate da sistemazioni agrarie tradizionali.
2. Nei Comuni montani la quota massima di Superficie Agricola Utilizzata interessata da impianti a terra non può superare lo 0,3 per cento della SAU comunale.
3. L'istruttoria deve contenere analisi cumulativa comunale delle superfici già impegnate da impianti a terra.

### EMENDAMENTO 6

(Nuovo Art. 12-bis – Salvaguardia dei crinali appenninici)

1. I crinali primari e secondari individuati dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale costituiscono invariante strutturali del paesaggio regionale.
2. Non sono qualificabili come aree idonee per impianti eolici industriali le installazioni:
  - collocate sui crinali primari;
  - che comportino alterazione della continuità morfologica;
  - che determinino impatto visivo dominante nel sistema di relazioni paesaggistiche.

È ammessa esclusivamente la realizzazione di impianti microeolici per autoproduzione fino a 20 kW, previa autorizzazione paesaggistica.

### EMENDAMENTO 7

(Modifica Art. 12 – Impianti eolici)



## COMITATO TUTELA AMBIENTE e PAESAGGIO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

Art. 12 – comma 4-bis (rappresentatività delle misure anemometriche e integrità dei dati)

Le misure anemometriche devono essere rappresentative dell'intera area di impianto, tenuto conto della complessità orografica e delle condizioni anemologiche locali. Nel caso di impianti eolici con estensione superiore a 1 chilometro, il proponente è tenuto a prevedere un numero adeguato e distribuito di punti di misura ovvero a dimostrare, mediante modellazione anemologica validata secondo standard tecnici riconosciuti a livello nazionale o internazionale, la rappresentatività dei dati rilevati rispetto a tutte le posizioni previste per gli aerogeneratori.

Il proponente è tenuto a trasmettere i dati anemometrici nella loro forma originaria, completi, non aggregati e privi di alterazioni, unitamente ai metadati descrittivi delle condizioni di misura, della strumentazione utilizzata e delle modalità di acquisizione. I dati devono essere corredati da idonei sistemi di certificazione e protezione atti a garantirne l'integrità, la non modificabilità, la tracciabilità della provenienza e la riferibilità temporale, anche mediante marcatura temporale o strumenti equivalenti.

\*\*\*

I punti sopra riportati rappresentano solo una parte delle criticità e degli aspetti che riteniamo meritino un'attenta valutazione. **Per questo auspichiamo che la Regione Emilia-Romagna metta a disposizione tutte le competenze tecniche necessarie per una revisione complessiva e più rigorosa del testo, assumendo come riferimento la Delibera n. 717 del 12/05/2025, aggiornata alla luce del D.Lgs. 175/2025.**

Infatti, in relazione a quanto evidenziato, il Progetto di Legge, nella sua formulazione attuale, non appare in grado di garantire un adeguato equilibrio tra sviluppo energetico e tutela del territorio. Si rende quindi necessaria una revisione più approfondita, affinché **la transizione energetica possa realizzarsi in modo sostenibile ed equilibrato, nel rispetto del patrimonio ambientale, paesaggistico e agricolo regionale.**

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti

Piacenza, 24 Marzo 2026

m